

DECRETO 7 luglio 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier Abamectin 1.8% EC Cheminova di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;



Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CAL-EX 1,9 EC, presentato dall'impresa Cheminova Agro Italia s.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ABAMECTIN 1.8% EC CHEMINOVA, svolta dal università di Piacenza, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 8450 in data 10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova Agro Italia s.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24/18/6 mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario CAL-EX 1,9 EC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

- 6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Cheminova Agro Italia s.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 7 luglio 2015


Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **abamectina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC CHEMINOVA di All. III fino **al 30 aprile 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	13722	CAL-EX 1,9 EC	28/04/2011	Cheminova A/S	Tossico per il sistema nervoso (esposizione ripetuta) – tossico in caso di aspirazione - pericoloso per l'ambiente acquatico -liquido infiammabile – gravi lesioni oculari; H226-H302-H318-H304-H336-H373-H410, P102-P210-P261-P301+P330+P331-P305+351+P338+P310-P391-P501, EUH401-EUH066
Modifiche autorizzate:					
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Variazione di composizione</u> - <u>Eliminazione delle colture:</u> mandarino, limone, peperone, sedano, lampone, mora, latifoglie. conifere per alberature stradali e parchi - <u>Estensione alla coltura:</u> pesco, zucchini (in serra) 					



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAL-EX® 1.9 EC

Insetticida - acaricida, concentrato emulsionabile ad azione traslaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchini, fragola, lattughe e altre insalate.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6
CAL-EX® 1.9 EC Registrazione Ministero della Salute n. 13722 del 28.04.2011

Composizione
Abamectina pura g. 1,89 (18 g/L)
Nafsa solvente (petrolio), aromatica pesante
Coformulanti q.b. a g. 100,00

CheminoVA Agro Italia Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo
TEL 035 19904468



PERICOLO

Contenuto Netto: ml 10-25-50-100-250-500 litri 1 - 2,5 - 5

Stabilimenti di produzione:

CHEMINOVA A/S - Thyborenvej 76-78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)

ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi in tempi successivi al trattamento e prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato, debbono essere effettuate seguendo alcune norme precauzionali: evitare di intervenire nell'area trattata dopo piogge, indossare indumenti protettivi e guanti adatti al fine di evitare il contatto diretto con la pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro completa. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di:

10 metri per vite da vino e da tavola

15 metri per arancio

20 metri per pesco, melo e pero.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

10 metri per arancio, pero e melo, pesco

5 metri per vite da vino e da tavola.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato seguita da terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE GENERALI

CAL-EX 1.9 EC è un insetticida-acaricida contenente Abamectina, principio attivo efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari. Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento con CAL-EX 1.9 EC. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO

ARANCIO
- Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*) 40 ml/ha (0,4-0,8 l/ha) alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione.
- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*, *Aceria shieldoni*) 40 ml/ha (0,4-0,8 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili dall'allegazione all'ingrossamento del frutto.
Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, impiegando 1000-2000 litri di acqua per ha.

MELO

Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*), 80 ml/ha (0,80-0,96 l/ha), da fine caduta petali alla comparsa dei fitofagi. Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1200 litri di acqua per ha.

PERO

- Psylla (*Psylla* spp.) 50-100 ml/ha (0,375-1,2 l/ha) a fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.
- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae* e *Panonychus ulmi*), 80 ml/ha (0,8-0,96 l/ha) a fine caduta petali oppure alla comparsa delle prime forme mobili.

PESCO

Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1.200 litri di acqua per ha.

VITE (da vino e da tavola)

Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*, *Bryobia rubricolus*), 50-100 ml/ha (0,5-1,2 l/ha) a fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi fra 1.000 e 1.200 l/ha

Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*), 50-100 ml/ha (0,25-1,0 l/ha) per la vite da vino e 0,5-1,2 l/ha per la vite da tavola. Non trattare durante la fioritura

POMODORO (in pieno campo)

- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Polyphagotarsonemus latus*), 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili.
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

POMODORO (in serra)

- Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae*, *Polyphagotarsonemus latus*), **Eriofide** (*Aculus lycopersici*) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili
- Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro per impiego in campo e 300-1500 per gli impieghi in serra.



07/09/2015

AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MELANZANA (in pieno campo ed in serra) Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) 50-80 ml/ha alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
MELONE, ZUCCA, CUCUMERO (in pieno campo ed in serra), CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO (in serra) - Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. - Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
FRAGOLA (serra) - Ragnetti rossi e gialli (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Phytoneurus pallidus</i>) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. - Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
LATTUGHE e ALTRE INSALATE (in pieno campo) - Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Polyphagotarsonemus latus</i>) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. - Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) 50-100 ml/ha (0,15-1,0 l/ha) alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ha.

Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenze agronomiche

Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di prodotti con diverse modalità di azione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalla zona trattata.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per melo, pero, pomodoro in serra ed in pieno campo, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone in serra, zucca in serra, cocomero in serra, fragola; 5 giorni per melone, cocomero e zucca in campo; 7 giorni per lattughe e altre insalate, 10 giorni per arancio e vite (da vino e da tavola); 14 giorni per pesce.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO



07 LUG. 2015

AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CAL-EX® 1.9 EC

Insetticida – acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchini, fragola, lattughe e altre insalate.

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 6

CAL-EX® 1.9 EC Registrazione Ministero della Salute n. 13722 del 28.04.2011

Composizione
 Abamectina pura g. 1,89 (18 g/L)
 Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante
 Coformulanti q.b. a g. 100,00

Cheminova Agro Italia Srl
 Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo
 TEL 035 19904468

Contenuto Netto: ml 10-25-50-100 Partita n.
 STABILIMENTI DI PRODUZIONE:

CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 76-78 - DK 7673 Harbøre (Danimarca)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE



ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 07 LUG 2015

